

**Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina»<sup>(1)</sup>**

(98/C 235/13)

Il Consiglio, in data 9 marzo 1998, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pricolo, in data 12 maggio 1998.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 maggio 1998, nel corso della 355<sup>a</sup> sessione plenaria, con 106 voti favorevoli, 4 contrari e 5 astensioni, il seguente parere.

## 1. Premessa

1.1. A seguito delle note vicende della BSE, che avevano destato inquietudini nell'opinione pubblica e provocato la sfiducia dei consumatori per le carni bovine e per i prodotti a base di carni bovine, il legislatore comunitario era corso subito ai ripari, adottando nell'aprile 1997 la Direttiva 97/12/CE del Consiglio, al fine di prevedere — mediante un completamento alla Direttiva 64/432/CE del 26 giugno 1964 relativa «a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina — la creazione di basi di dati informatizzate, che consentissero di disporre di informazioni sugli animali delle specie bovina e suina nonché sui loro movimenti».

1.2. In parallelo all'adozione della Direttiva 97/12/CE, il Consiglio approvava il 21 aprile 1997 il Regolamento (CE) n. 820/97, per istituire un sistema d'identificazione e di registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

1.3. In sostanza, da un lato ci si prefiggeva l'obiettivo di garantire un rapido ed efficace scambio di informazioni tra gli Stati membri in ordine all'identità degli animali, ai loro movimenti nonché in ordine all'identità delle aziende interessate; dall'altro, si individuavano nell'apposizione del marchio auricolare e nel rilascio del passaporto gli strumenti idonei per risalire all'azienda, al centro o all'organismo d'origine o di passaggio dell'animale.

1.4. Da tener presente che le due discipline, configurate in un rapporto di stretta correlazione, costituivano e costituiscono parte integrante del sistema volto a creare le condizioni tecniche per garantire un'adeguata comunicazione tra il produttore e la base dati nonché una completa utilizzazione delle basi stesse.

## 2. Le proposte della Commissione

2.1. La modifica che ora la Commissione propone alla Direttiva 64/432/CEE consiste nel demandare al «Comitato permanente veterinario» (procedura Commissione/comitato) la determinazione delle modalità di

applicazione del meccanismo mirante ad assicurare l'operatività delle basi di dati informatizzate.

2.2. Non si tratta, quindi, di modifiche sostanziali, bensì di una disposizione di carattere procedurale intesa a coinvolgere il Comitato permanente veterinario, organo consultivo della Commissione, nella gestione della materia.

## 3. Osservazioni

3.1. Il Comitato constata che a tutt'oggi, ad un anno di distanza dall'adozione della Direttiva 97/12/CE e del Regolamento (CE) n. 820/97, evidentemente non è ancora operante la base dati computerizzata nella quale dovrebbero figurare l'identità dell'animale, le aziende e i movimenti degli animali.

3.2. È da ritenere che l'applicazione delle regole comunitarie in questo specifico campo sia stata disattesa o non sia stata soddisfacente, se oggi la Commissione presenta una proposta per definire le modalità d'applicazione del sistema di informatizzazione dei dati sugli animali delle specie bovina e suina.

3.3. Si tratta di un ritardo che mette in causa la credibilità delle autorità comunitarie e/o nazionali e che non contribuisce, di certo, a recuperare la fiducia dei consumatori.

3.4. Il Comitato chiede alla Commissione di presentare una relazione sullo stato di attuazione, in tutta l'area comunitaria, e della Direttiva 97/12/CEE e del Regolamento (CE) n. 820/97.

3.4.1. Esso chiede, altresì, che sia garantito un adeguato accesso alla rete computerizzata di dati anche alle parti interessate, e cioè alle organizzazioni riconosciute di produttori agricoli, di commercianti e di consumatori che abbiano un interesse specifico riconosciuto dallo Stato membro di appartenenza.

3.5. Comunque nell'attuale situazione di omessa o insufficiente attuazione del previsto sistema di informatizzazione, il Comitato ritiene di dover aderire alla proposta della Commissione proprio per sottolineare

<sup>(1)</sup> GU C 100 del 2.4.1998, pag. 23.

che la protezione della salute pubblica resti l'obiettivo primario da perseguire.

3.5.1. Esso, però, deplora il fatto che le disposizioni comunitarie relative alla polizia sanitaria in materia di

scambi intracomunitari di animali bovini, adottate nel 1997, non abbiano avuto concreto seguito e invita la Commissione ad approntare e presentare alle altre Istituzioni comunitarie la relazione di cui al punto 3.4.

Bruxelles, 27 maggio 1998.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Tom JENKINS

**Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio sul programma statistico della Comunità 1998-2002»**

(98/C 235/14)

Il Consiglio, in data 31 marzo 1998, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Affari economici, finanziari e monetari», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Vasco Cal, in data 12 maggio 1998.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 maggio 1998, nel corso della 355ª sessione plenaria, con 118 voti favorevoli e 5 astensioni, il seguente parere.

**1. Introduzione**

1.1. La Commissione presenta il quinto programma quinquennale elaborato da Eurostat. Conformemente al disposto dell'articolo 3, primo paragrafo, del Regolamento (CEE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, il programma formerà oggetto di una decisione del Consiglio. Il Regolamento (CEE) n. 322/97 stabilisce quanto segue: «Per la formulazione, l'applicazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche previste dal Trattato, la Comunità deve poter basare le proprie decisioni su statistiche aggiornate, affidabili, pertinenti e comparabili tra Stati membri».

1.2. Il Regolamento (CEE) n. 322/97 stabilisce che il programma di statistiche deve definire gli orientamenti, i settori chiave e gli obiettivi delle azioni previste, per una durata non superiore ai cinque anni. Nell'ambito del programma all'esame, la Commissione persegue innanzitutto un obiettivo di continuità, vale a dire «fornire all'Unione europea un servizio statistico di alta qualità» soddisfacendo tre requisiti: rispondere alle esigenze delle politiche comunitarie, migliorare la collaborazione tra Eurostat e i servizi statistici nazionali (che, insieme, formano il sistema statistico comunitario — SSC) e fissare delle priorità.

1.3. La Commissione individua quattro categorie di priorità:

- priorità politiche della Comunità;
- progetti statistici di grande importanza o progetti d'infrastruttura;
- mantenimento e perfezionamento dei sistemi che soddisfano le attuali esigenze politiche;
- altri indicatori statistici necessari.

1.4. Il programma costerà al bilancio una cifra che va da 83 a 95 milioni di euro circa l'anno.

1.5. Il programma definisce le azioni previste per i seguenti settori chiave:

- Libera circolazione delle merci;
- Agricoltura;
- Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali;